

Bancarotta impropria fraudolenta con sistematica omissione di obbligazioni fiscali

Nel caso esaminato dalla Cassazione, i mancati pagamenti sono stati ritenuti il frutto di una consapevole scelta gestionale dell'amministratore

/ Stefano COMELLINI

L'[art. 329](#) comma 2 lett. b del vigente DLgs. n. [14/2019](#) (Codice della crisi d'impresa) prevede le fattispecie di **bancarotta fraudolenta impropria** per aver cagionato il **dissesto** della società **con dolo** o per effetto di **operazioni dolose**, ricalcando quanto già contemplato all'[art. 223](#) comma 2 n. 2 della previgente legge fallimentare.

Resta pertanto attuale, e meritevole di attenzione, l'ampia disamina che di quest'ultima disposizione, *ratione temporis*, ha fornito la Cassazione con la sentenza n. [1809](#) depositata ieri, pur con l'avvertenza che la norma abrogata prevedeva, quale esito della condotta penalizzata, il fallimento, mentre l'attuale il dissesto della società.

La Corte ha ribadito l'orientamento che attribuisce alla disposizione due autonome fattispecie criminose che, mentre dal punto di vista oggettivo non presentano sostanziali differenze, prevedendo entrambe una condotta che abbia determinato il dissesto, divergono per l'elemento soggettivo perché, nell'ipotesi di causazione dolosa del fallimento, questo è **voluto** specificamente, mentre nel fallimento conseguente a operazioni dolose, esso è solo l'effetto, per causalità materiale, di una condotta volontaria, ma **non intenzionalmente diretta** a produrre il dissesto fallimentare, pur nell'accettazione del rischio che esso si verifichi.

Pertanto, la locuzione "con dolo" va intesa con riferimento alla definizione di **dolo** di cui all'[art. 43](#) c.p., con previsione e volizione del fallimento della società da parte dell'agente quale conseguenza della sua azione od omissione, con riferimento ai soli casi in cui esso sia stato l'obiettivo avuto di mira dall'agente.

Quanto invece al dissesto per effetto di **operazioni dolose**, si ritiene che queste attengano alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la situazione economico-finanziaria dell'impresa, secondo una modalità di pregiudizio patrimonialmente discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di **maggior complessità strutturale** riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito voluto (Cass. n. [17690/2010](#)).

Dunque, la prima fattispecie è a **dolo diretto** di evento, mentre la seconda è a **dolo eventuale**, giacché non è necessaria la volontà diretta a provocare il dissesto, che è piuttosto l'effetto sì di una condotta volontaria,

ma non diretta a produrre il dissesto fallimentare, anche se il soggetto attivo dell'operazione accetta la probabilità che il dissesto si verifichi.

Differenza tra dissesto con dolo e per effetto di operazioni dolose

Nei confronti della società, infatti, l'amministratore ha un obbligo, *ex art. 2394* c.c., di **non** creare dolosamente una situazione economico-finanziaria tale da rendere **necessario il fallimento**; ogni violazione di tale obbligo integra, sussistendone le altre condizioni, una "operazione dolosa" rilevante per la disposizione in esame.

Il collegamento con l'evento è puramente **casuale** – tanto che in alcune pronunce si fa riferimento a un'ipotesi di bancarotta preterintenzionale – stante la locuzione utilizzata "per l'effetto di", in cui il dolo è riferito alle sole operazioni che cagionano il dissesto e l'onere dell'accusa resta assolto dalla dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore riguardo alla condotta recante pregiudizio patrimoniale, nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, pur inserendosi nel solco della citata necessità dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa (Cass. n. [38728/2014](#)).

A differenza della bancarotta patrimoniale – in cui la condotta distrattiva o dissipativa deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla circostanza che abbia determinato il fallimento – nella fattispecie in esame le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione, devono porsi in **nesso causale** con il **fallimento**; ciò che rileva ai fini della bancarotta fraudolenta impropria non è, dunque, l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione o l'aggravamento di una situazione di dissesto economico che prevedibilmente condurrà al fallimento della società (Cass. n. [348/2022](#)).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse correttamente valutato come la sistematica omissione del pagamento di cospicue obbligazioni fiscali fosse il frutto di una **consapevole scelta gestionale** dell'imputato amministratore, attuata da tempo e perdurante negli anni e, quindi, prova sufficiente del richiesto elemento psicologico, ossia della coscienza e volontà delle operazioni da cui l'imputato poteva prevedere che potesse derivare il fallimento.